

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

relativa a orientamenti comuni per le facce nazionali delle monete euro destinate alla circolazione

[notificata con il numero C(2005) 1648]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche, con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.
- (2) A norma dell'articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, del trattato, il Consiglio ha adottato misure di armonizzazione mediante il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾.
- (3) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾, le monete denominate in euro e in centesimi di euro e rispondenti alle denominazioni e alle specificazioni tecniche hanno corso legale in tutti gli Stati membri definiti come «partecipanti» nel medesimo regolamento. Da quando sono state immesse in circolazione, il 1° gennaio 2002, queste monete circolano in tutta la zona euro.

- (4) Nell'aprile 1996 il consiglio informale Ecofin di Verona ha deciso che le monete euro avessero sul rovescio una faccia europea comune e sul diritto una faccia nazionale rappresentativa. I disegni comuni per le varie denominazioni sono stati scelti dai capi di Stato o di Governo degli Stati membri al Consiglio europeo di Amsterdam, nel dicembre 1997, in seguito a un concorso organizzato dalla Commissione. I disegni delle facce nazionali delle monete euro sono scelti da ciascuno Stato membro.

- (5) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha deciso di abrogare la disposizione sospensiva, decisa dal consiglio Ecofin il 23 novembre 1998, per l'emissione di monete commemorative destinate alla circolazione. Con la raccomandazione 2003/734/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione ⁽³⁾, gli Stati membri sono autorizzati, con alcune limitazioni, a emettere dal 2004 in poi monete intese a commemorare uno specifico evento o personalità. Tali monete commemorative, destinate alla circolazione, hanno sulla faccia nazionale un disegno diverso da quello delle normali monete euro nazionali in circolazione. Inoltre, il Consiglio ha deciso che è possibile modificare la normale faccia nazionale in caso di cambiamento del capo di Stato raffigurato sulla moneta, mentre la disposizione sospensiva riguardante la modifica delle facce nazionali per altri motivi potrebbe essere riesaminata entro il 2008.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38.

- (6) In seguito all'allargamento dell'Unione europea nel maggio 2004, vari dei nuovi Stati membri hanno cominciato a prepararsi ad adottare l'euro. La scelta delle facce nazionali delle loro monete euro fa parte di questi preparativi.
- (7) Dato il crescente numero di facce nazionali diverse, gli orientamenti comuni della presente raccomandazione, relativi alla scelta delle facce nazionali delle monete normali e commemorative destinate alla circolazione, rafforzeranno la coerenza complessiva del sistema di coniazione dell'euro.
- (8) Le monete euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta la zona euro e anche altrove. Di conseguenza, in ciascuno degli Stati della zona euro è in aumento la percentuale delle monete in circolazione non aventi la corrispondente faccia nazionale. In tali circostanze, per consentire agli utilizzatori interessati d'individuare con facilità il paese d'origine, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale lo Stato di emissione.
- (9) La faccia europea comune delle monete euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Sulla faccia nazionale non si dovranno ripetere queste due indicazioni. L'incisione sul contorno della moneta da 2 euro può fornire un'indicazione del valore unitario, purché vi figurino soltanto la cifra «2» e/o il termine «euro», secondo la prassi in uso nella massima parte degli Stati membri.
- (10) Poiché le monete euro circolano in tutta la zona euro, le caratteristiche estetiche delle facce nazionali costituiscono, entro certi limiti, una questione d'interesse comune. Prima di decidere in via definitiva, gli Stati membri dovrebbero informarsi a vicenda sulle nuove facce nazionali. A tale scopo, gli Stati membri invieranno alla Commissione, perché li diffonda, i nuovi disegni delle monete euro (inclusa l'incisione sul contorno della moneta da 2 euro), provvedendo in modo da evitare inutili ritardi.
- (11) Gli Stati membri sono stati consultati riguardo agli orientamenti indicati nella presente raccomandazione, così da tener conto delle diverse prassi e preferenze nazionali in questo campo.
- (12) La Comunità ha concluso accordi monetari con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, consentendo loro di emettere determinati quantitativi di monete euro destinate alla circolazione. Gli orientamenti comuni si applicano anche alle monete euro destinate alla circolazione emesse da tali Stati,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Identificazione dello Stato di emissione

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete euro destinate alla circolazione devono recare l'indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

Articolo 2

Omissione della denominazione della moneta e del valore unitario

- a) Sulla faccia nazionale non si deve ripetere l'indicazione del valore unitario o di una sua parte né la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.
- b) L'incisione sul contorno della moneta da 2 euro può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» e/o del termine «euro».

Articolo 3

Procedura d'informazione

Gli Stati membri s'informeranno a vicenda sul disegno delle nuove facce nazionali, incluse le incisioni sul contorno, prima di approvare tali disegni in via definitiva. A tale scopo, lo Stato membro di emissione trasmetterà i nuovi disegni alla Commissione, la quale informerà senza indugio gli altri Stati membri, eventualmente tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario. Tutte le pertinenti informazioni riguardanti i nuovi disegni nazionali per le monete euro saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Campo di applicazione delle prassi raccomandate

La presente raccomandazione riguarda le facce nazionali e le incisioni sul contorno delle monete euro normali e commemorative destinate alla circolazione. Essa non si applica alle facce nazionali e alle incisioni sul contorno delle monete euro normali e commemorative destinate alla circolazione che sono state emesse prima dell'entrata in vigore della presente raccomandazione.

Articolo 5

Destinatari

La presente raccomandazione è rivolta a tutti gli Stati membri, quali sono definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione